



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 DEL 18-07-2013

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIOOTTO del mese di LUGLIO alle ore 14.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e fatto proprio il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che si condividono di deliberare in merito di approvare la documentazione di cui all'oggetto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n° 267 ed inserito all'originale del presente atto;

Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n° 267 in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, anch'esso inserito all'originale del presente atto;

Visto l'art. 48 D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del centro sportivo comunale di Via S. Caterina da Siena, alla luce delle convenzioni esistenti ed approvate con delibera di G.C. n. 79 del 17/06/2008;
3. Di demandare al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia tutti gli atti conseguenti all'approvazione dello schema di convezione;
4. Di precisare che l'affidamento della concessione dovrà decorrere dal 01/09/2013;
5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e ed obiettivi e che al competente Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia sono assegnate le conseguenti procedure esecutive e gestionali a norma del medesimo art. 107 comma 1;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SETTORE LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- deliberazione di C.C. n. 18 del 16 giugno 2008 con la quale veniva stabilito che la gestione degli impianti sportivi fosse affidata ai sensi dell'art. 90 comma 25 Legge n. 289/2002 a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata da individuarsi mediante procedura pubblica di selezione individuando l'offerta più vantaggiosa sulla base dei parametri che saranno individuati tra quelli previsti dall'art. 3 della Legge regionale n. 27/2006 tenuto conto della tipologia degli impianti;
- deliberazione di G.C. n. 79 del 17 giugno 2008 con la quale si provvedeva ad approvare gli schemi delle convenzioni per la gestione in concessione delle strutture di cui sopra dando mandato al Responsabile del Settore Socio-Culturale per l'espletamento della selezione pubblica;
- deliberazione di G.C. n. 78 del 20/06/2013 con la quale si provvedeva a dare atto di indirizzo al settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia in merito all'affidamento/concessione gestione delle strutture del centro sportivo comunale di Via S. Caterina da Siena e dell'Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini;

Considerato che:

- 1) il settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia alla luce delle indicazioni dell'A.C. ha predisposto lo schema di convenzione per la gestione del centro sportivo comunale di Via S. Caterina da Siena, alla luce delle convenzioni esistenti ed approvate con delibera di G.C. n. 79 del 17/06/2008, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
- 2) il concessionario attuale della gestione del centro sportivo comunale di Via S. Caterina, U.P.D. Sovicese, a seguito di incontri con l'A.C., ha confermato la disponibilità a proseguire nella gestione del centro alle stesse condizioni attuali;

Dato che la documentazione di cui al punto 1 del considerando merita di essere approvata;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Per tutto quanto sopra premesso ed illustrato

PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO


1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare lo schema di convenzione per la gestione del centro sportivo comunale di Via S. Caterina da Siena, alla luce delle convenzioni esistenti ed approvate con delibera di G.C. n. 79 del 17/06/2008, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000

Allegati:
schema di convenzione

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
Simona ing. Cazzaniga**





COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA DA SIENA 1

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale

TRA

_____, nato/a a _____, nella sua qualità di Responsabile del Settore _____ del Comune di Sovico – Codice Fiscale -----, in nome e in rappresentanza del quale dichiara di agire;

E

Il Sig. _____ nato a _____ residente a _____, in qualità di _____ della _____, con sede in _____, via _____ Codice Fiscale _____, provvisto dei poteri di firma di questa convenzione, nel seguito indicata anche più semplicemente "Concessionario".

PREMESSO

- che il Comune di Sovico è proprietario del complesso sportivo denominato Centro Sportivo Comunale sito in via Santa Caterina da Siena, 1;
- che con deliberazione C.C. n. 18 del 16/06/2008 si è stabilito che la gestione degli impianti sportivi fosse affidata ai sensi dell'art. 90 comma 25 Legge n. 289/2002 a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata da individuarsi mediante procedura pubblica di selezione, scegliendo l'offerta più vantaggiosa sulla base dei parametri che saranno individuati tra quelli previsti dall'art. 3 della Legge regionale n. 27/2006, tenuto conto della tipologia degli impianti;
- che in esecuzione della sopracitata deliberazione, la Giunta Comunale con proprio atto n. ... del ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione per la gestione in concessione della struttura di cui sopra ed è stata affidata la concessione di che trattasi alla _____ con sede a _____ in via _____;
- che pertanto occorre procedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 comma 25 della Legge n. 289/2002, alla stipula di apposita convenzione che stabilisca i criteri per la gestione della struttura del Centro Sportivo Comunale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione in uso, gestione, custodia, manutenzione e pulizia degli impianti sportivi, beni immobili, mobili ed attrezzature che costituiscono la dotazione del centro sportivo comunale sito in via S. Caterina da Siena, oltre alla gestione del bar.

La dotazione del centro sportivo oggetto della presente concessione, come meglio specificato nelle allegate planimetrie (allegati), si intende costituita da:

- n. 2 campi da tennis coperti

- n. 3 campi da bocce coperti
- n. 1 centrale termica
- n. 2 locali tecnologici
- n. 4 depositi
- n. 6 spogliatoi
- n. 1 bar e relativi n. 3 servizi igienici
- n. 1 alloggio custode composto da n. 3 locali e servizi
- n. 1 locale infermeria
- n. 1 campo di calcio a 11 giocatori
- n. 1 tribuna
- n. 1 pista di atletica
- aree di accesso, aree verdi, viali pedonali, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi entro il perimetro dell'immobile oggetto di gestione

Gli impianti vengono affidati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come risulta da apposito verbale di consegna sottoscritto tra le parti di cui al successivo art. 19 e devono essere gestiti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, assicurando standard qualitativi e modalità di gestione determinati in base alle prescrizioni di cui alla presente convenzione con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

L'uso degli impianti sportivi in affidamento al concessionario è finalizzato a favorire la pratica di attività sportive, ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e funzione sociale e ricreativa rivolta alla cittadinanza e riguarda sia lo svolgimento dell'attività sportiva amatoriale che dell'attività agonistica vera e propria, compresi gli allenamenti, secondo un calendario periodico tale da consentirne l'utilizzo da parte di tutti i soggetti richiedenti compatibilmente con le esigenze di utilizzo da parte del concessionario; le attività agonistiche tipiche, in particolare, sono riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da Enti di promozione sportiva o da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Il concessionario deve garantire l'accesso agli impianti affidati a tutte le persone, sia utenti in forma singola o associata, agli studenti di ogni ordine e grado, che ai visitatori.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno) con decorrenza dal giorno 1 settembre 2013 e termine il giorno 31 agosto 2014.

Il concessionario, alla scadenza della presente convenzione, è obbligato a rilasciare immediatamente gli impianti, gli immobili e le aree ricevute liberi da persone e cose, nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti.

Il concessionario è in ogni caso tenuto a garantire, dopo la scadenza del termine, di cui al presente articolo, la continuità del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste nella presente convenzione, fino all'affidamento del medesimo ad altro eventuale gestore e comunque, fino ad un termine massimo di sei mesi.

ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

La gestione dell'impiantistica affidata e degli immobili di cui al precedente art. 1 è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e come tale non può essere sospesa o abbandonata.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, della gestione, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 4 - ORARI DI APERTURA

Il concessionario dovrà garantire l'apertura, la chiusura e la vigilanza degli impianti affidati dal lunedì alla domenica nei seguenti orari: apertura dalle ore 8.00 - chiusura entro le ore 24.00.

Il concessionario potrà chiudere gli impianti nei giorni: 1 gennaio, 25 e 26 dicembre, Pasqua e per 15 giorni nel periodo di Ferragosto.

L'utilizzo degli impianti sarà regolato secondo il calendario ed il programma di utilizzo dei campi da tennis e dei campi da bocce trasmesso dall'Amministrazione Comunale – Ufficio Sport - secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

Il concessionario è obbligato a rendere pubblici gli orari di apertura degli impianti messi a disposizione a terzi mediante affissione di appositi cartelli in prossimità dei cancelli di entrata degli impianti sportivi.

ART. 5 - CANONE

A fronte di quanto previsto dalla presente convenzione, il concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale un canone annuo pari ad € 2.500,00 + I.V.A. 21%.

Detto canone dovrà essere versato all'Amministrazione Comunale in un'unica rata entro il 31 luglio 2014.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti all'Amministrazione Comunale gli interessi di mora nella misura di legge.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume la gestione degli impianti sportivi di cui al precedente art. 1, con propri mezzi, propria organizzazione, proprio personale, in modo da garantire per tutta la durata della convenzione il controllo, la sorveglianza, la custodia e la conduzione ottimale in termini di efficacia, efficienza, economicità degli impianti e delle attrezzature, con i seguenti oneri a proprio carico, oltre a quanto previsto in altri punti del presente atto:

- apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti, degli immobili e delle aree affidate;
- manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti come di seguito precisato;
- manutenzione del campo di calcio a 11 giocatori;
- pulizia;
- gestione bar e conseguenti oneri complessivi;
- acquisto dei beni e fornitura delle attrezzature ritenuti necessari e adeguati per numero, caratteristiche e dimensioni ad un corretto espletamento della attività;
- pagamento delle seguenti utenze, intestate direttamente al concessionario:
 - telefoniche;
 - gas metano, elettricità ed acqua uso domestico dell'alloggio custode;
 - gas metano, elettricità ed acqua uso domestico bar;
 - gas metano elettricità ed acqua uso impiantistica sportiva, ivi compreso le utenze relative agli spogliatoi dati in gestione;
 - acqua per l'irrigazione del campo a 11 giocatori;
 - utenze elettriche per l'illuminazione del campo di calcio a 11 giocatori e della pista d'atletica;
- acquisto dei cassonetti per smaltimento rifiuti;
- disinfezione e lavaggio dei cassonetti;
- rimozione dei rifiuti e relativo smaltimento nei giorni di raccolta previsti dall'Amministrazione Comunale;
- conduzione impianti termici;
- corresponsione all'Amministrazione Comunale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- accensione e spegnimento delle luci di servizio della struttura nella stretta osservanza dell'orario di apertura/chiusura;
- accensione e spegnimento delle luci dei campi di calcio a 11 giocatori, del campo di calcetto a 7 giocatori e della pista di pattinaggio, presenti nel complesso polisportivo e nelle aree attigue;
- garanzia dell'uso gratuito ed esclusivo dei depositi alle associazioni;
- segnalazione tempestiva di eventuali rotture gravi dell'impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento che comportino la necessità di riparazioni urgenti al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di intervenire con le misure idonee.

Il concessionario si impegna inoltre a:

- far osservare agli utenti il calendario d'uso degli impianti;
- rifiutare l'ingresso o espellere dal centro sportivo :
 - coloro che turbino l'ordine o la morale pubblica e che, comunque, con schiamazzi, risse, giochi pericolosi, o altre manifestazioni, rechino pregiudizio al buon andamento degli impianti, degli immobili e del bar affidati;
 - animali, anche se al guinzaglio;
- far osservare il divieto, in particolare, di introdurre all'interno degli impianti veicoli a motore di qualsiasi tipo, salvo per motivi tecnici, di lavoro, per carico e scarico di materiali e per la terna arbitrale in occasione delle partite di campionato.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria delle strutture ad esclusione comunque degli interventi che si rendessero necessari a causa del deterioramento prodotto dal cattivo uso e mancata manutenzione ordinaria degli impianti, delle strutture e delle attrezzature da parte del concessionario e del terreno del campo a 11 giocatori.

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del concessionario le operazioni di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria degli stabili (con relativi impianti tecnologici, attrezzature, arredi e suppellettili), degli impianti sportivi, delle aree e recinzioni di pertinenza delle strutture date in gestione e di cui al precedente art. 1, intendendo per manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione necessarie per mantenere in efficienza ed a norma le strutture affidate, allo scopo di garantire la completa fruibilità dei servizi in piena sicurezza ed igiene e nel rispetto delle normative sportive.

Il Concessionario non è tenuto ad effettuare la pulizia dei depositi riservati in via esclusiva e gratuita alle associazioni sportive.

Il concessionario è tenuto a tal fine a provvedere a:

OPERAZIONI GIORNALIERE DI CONDUZIONE, CONTROLLO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		
	DESCRIZIONE	FREQUENZA
	SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI	
A1	Pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici annessi	GIORNALIERA
A2	Accensione/spengimento dell'impianto termico degli spogliatoi dei campi da tennis, degli spogliatoi annessi al campo di calcio a 11 giocatori, dei campi da tennis e del bocciodromo e dell'impianto di illuminazione notturna dei campi da tennis e del bocciodromo	SECONDO NECESSITA'
A3	Accensione/spengimento dell'impianto di illuminazione notturna del campo di calcio a 11 giocatori, del campo di calcetto a 7 giocatori e della pista di pattinaggio	SECONDO NECESSITA'
	LOCALE BAR CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI	
A4	Pulizia e disinfezione dei locali e servizi igienici annessi	GIORNALIERA

OPERAZIONI SETTIMANALI DI CONDUZIONE, CONTROLLO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		
	DESCRIZIONE	FREQUENZA
	CAMPI DA TENNIS	
B1	Spazzolatura e intasamento sabbia dei campi da gioco	SETTIMANALE <input type="radio"/> SECONDO NECESSITA'
	BOCCIODROMO	
B2	Sostituzione sabbia e rullatura del campo da gioco	SETTIMANALE <input type="radio"/> SECONDO NECESSITA'
	AREE INTERNE	
B3	Pulizia dei vialetti di accesso, marciapiedi, percorsi interni ecc.. di pertinenza delle strutture in gestione	SETTIMANALE

B4	Svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti/contenitori/sacchi (l'acquisto di questi ultimi è a carico del gestore).	SETTIMANALE O SECONDO NECESSITA'
B5	Conferimento all'esterno dell'area dei cassonetti/contenitori/sacchi nei giorni di raccolta dei rifiuti secondo il calendario comunale	SECONDO IL CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI
CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI		
B6	Irrigazione del terreno di gioca due volte la settimana o secondo necessità, nel rispetto dell'ordinanza comunale emanata per la limitazione del consumo dell'acqua periodo per il periodo 01/05 – 30/09	DUE VOLTE ALLA SETTIMANA O SECONDO NECESSITA'
B7	Sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba	SETTIMANALE O SECONDO NECESSITA'
B8	Segnatura con idonea vernice delle linee del campo	SETTIMANALE O SECONDO NECESSITA'
B9	Nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose più danneggiate	SECONDO NECESSITA'

OPERAZIONI QUINDICINALI DI CONDUZIONE, CONTROLLO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		
	DESCRIZIONE	FREQUENZA
CAMPI DA TENNIS		
C1	Pulizia e disinfezione di tutti gli spazi al di fuori dei campi da gioco	QUINDICINALE
BOCCIODROMO		
C2	Pulizia e disinfezione di tutti gli spazi al di fuori del campo da gioco	QUINDICINALE
AREE INTERNE		
C3	Sfalcio erba (con raccolta e smaltimento) delle aree a verde di pertinenza delle strutture in gestione	QUINDICINALE o SECONDO NECESSITA' al fine di garantire il decoro e l'igiene delle aree a verde

OPERAZIONI MENSILI DI CONDUZIONE, CONTROLLO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		
	DESCRIZIONE	FREQUENZA
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI, LOCALE BAR CON ANNESI SERVIZI IGIENICI, CAMPI DA TENNIS E BOCCIODROMO		
D1	Lavaggio e pulizia delle superfici vetrate e delle porte, parapetti, rimozione delle ragnatele	MENSILE
D2	Controllo dei corpi illuminanti, prese, spine, pulsanti, interruttori, segnalatori acustici e luminosi, asciugacapelli, con sostituzione di quelli/e deteriorati/e	CONTROLLO: MENSILE SOSTITUZIONE: A ROTTURA

D3	Controllo e verifica dell'efficienza delle docce, turche, w.c., lavandini, rubinetterie, miscelatori, cassette di scarico, valvole, griglie, sifoni e di parti dell'impianto idrotermosanitario deperibili con l'uso nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate	CONTROLLO EFFICIENZA: MENSILE
D4	Riparazione, sostituzione, disotturazione, disincrostazione di docce, turche, w.c., lavandini, rubinetterie e miscelatori (compresa sostituzione di filtri, cartucce e guarnizioni), cassette di scarico, valvole, griglie, sifoni e di parti dell'impianto idrotermosanitario deperibili con l'uso nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate	A ROTTURA
	LOCALI DEPOSITO/TECNOLOGICI PIANO INTERRATO E CORRIDOIO	
D5	Pulizia e disinfezione dei locali, comprese le scale di accesso	MENSILE
D6	Controllo dei corpi illuminanti, prese, spine, pulsanti, interruttori, segnalatori acustici e luminosi, con sostituzione di quelli/e deteriorati/e	CONTROLLO: MENSILE SOSTITUZIONE: A ROTTURA
	CAMPI DA TENNIS - BOCCIODROMO	
D7	Accensione impianto di riscaldamento durante le nevicate al fine di evitare il deposito della neve sui tendoni	SECONDO NECESSITA' e comunque in maniera tale da evitare il danneggiamento dei teloni
	AREE INTERNE	
D8	Controllo, manutenzione, riparazione, sostituzione corpi illuminanti, lampadine e accessori comprese spese connesse alla sostituzione e ogni intervento necessario per il buon funzionamento dell'impianto di illuminazione	CONTROLLO: MENSILE INTERVENTI: A ROTTURA
	CAMPO DA CALCIO A 11 GIOCATORI	
D9	Riprese varie di avvallamenti con sabbia e torba e rullatura per il livellamento dei campi da gioco	MENSILE
D10	Controllo, manutenzione, riparazione, sostituzione e ogni altro intervento necessario per il buon funzionamento dell'impianto di irrigazione	CONTROLLO: MENSILE INTERVENTO: A ROTTURA
D11	Controllo, manutenzione, riparazione, sostituzione lampade e fari (comprese lampadine e accessori), comprese spese connesse alla sostituzione e ogni intervento necessario per il buon funzionamento dell'impianto di illuminazione	CONTROLLO: MENSILE INTERVENTO: A ROTTURA
D12	Controllo, manutenzione, riparazione, sostituzione rete di delimitazione campo da gioco	CONTROLLO: MENSILE INTERVENTO: A ROTTURA
	PISTA DI ATLETICA	
D13	Controllo, manutenzione, riparazione, sostituzione lampade e fari (comprese lampadine e accessori), comprese spese connesse alla sostituzione e ogni intervento necessario per il buon funzionamento dell'impianto di illuminazione	CONTROLLO: MENSILE INTERVENTO: A ROTTURA

OPERAZIONI STAGIONALI DI CONDUZIONE, CONTROLLO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		
	DESCRIZIONE	FREQUENZA
	SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI, LOCALE BAR CON ANNESI SERVIZI IGIENICI	
E1	Tinteggiatura pareti interne compresi elementi radianti	ANNUALE
E2	Pulizia e disinfezione generale	ANNUALE
	LOCALI DEPOSITO/TECNOLOGICI PIANO INTERRATO E CORRIDOIO	
E3	Lavaggio e pulizia delle superfici vetrate e delle porte, rimozione delle ragnatele	QUADRIMESTRALE
E4	Tinteggiatura pareti interne	BIENNALE
	ALLOGGIO CUSTODE	
E5	Tinteggiatura pareti interne	BIENNALE
	AREE INTERNE	
E6	Diserbo, ove necessario, aree a verde di pertinenza delle strutture date in gestione	ANNUALE
E7	Diserbo vialetti, marciapiedi, percorsi interni, aree interne ecc. di pertinenza delle strutture date in gestione	ANNUALE
E8	Potatura, regolazione, pulizia, trattamenti antiparassitari essenze arboree	ANNUALE o SECONDO NECESSITA'
E9	Pulizia dal fogliame di tutte le aree di pertinenza delle strutture date in gestione	
E10	Sgombero della neve da vialetti, marciapiedi, percorsi interni, aree interne e di tutti gli spazi di pertinenza delle strutture date in gestione	SECONDO NECESSITA'
E11	Sgombero della neve dalla copertura/tetti di tutte le strutture date in gestione	SECONDO NECESSITA'
E12	Controllo, pulizia e mantenimento in efficienza delle grondaie e dei pluviali per lo scolo delle acque piovane delle strutture date in gestione	ANNUALE
E13	Pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque piovane e delle griglie (asportazione terriccio e fogliame), nonché spurgo fosse biologiche e mantenimento in efficienza tubazioni	ANNUALE
E14	Tinteggiatura dei cancelli di accesso, piantane, recinzioni e parapetti	BIENNALE
	CAMPI DI CALCIO A 11 GIOCATORI	
E15	Semina nelle zone più colpite nel periodo di riposo dei campi	DUE – TRE VOLTE ALL'ANNO
E16	Concimazione (autunno – primavera)	DUE VOLTE ALL'ANNO
E17	Stendimento di sabbia e torba	QUANDO NECESSARIO

E18	Rullatura (inverno – primavera)	DUE VOLTE ALL'ANNO
E19	Diserbo (primavera – estate)	DUE VOLTE ALL'ANNO

RIASSUNTO OPERAZIONI PERIODICHE O OCCASIONALI DI CONDUZIONE, CONTROLLO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA		
DESCRIZIONE		
STRUTTURE IN GENERALE DEL CENTRO SPORTIVO		
F1	Pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi igienici, spogliatoi e di tutti i locali delle strutture date in gestione, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza	
F2	Sostituzione dei vetri Sostituzione degli infissi per rotture dovute a usi impropri	
F3	Manutenzione ordinaria e riparazione degli arredi/attrezzature presenti nelle strutture	
F4	Pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie	
F5	Tinteggiatura e/o verniciatura (anche parziale – ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratesi	
F6	Pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento di tutte le strutture date in gestione	
F7	Piccole manutenzioni	
F8	Fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali detersivi, carta igienica, asciugamani, accessori igienici, suppellettili ecc..	
ALLOGGIO CUSTODE		
F9	Manutenzioni ordinarie, riparazioni, sostituzioni e tutte le operazioni necessarie per il mantenimento in efficienza di tutti gli impianti, arredi e suppellettili	
IMPIANTI ELETTRICI		
F10	Sostituzione di lampade, fari, lampadine, prese, spine, interruttori, segnalatori acustici e luminosi, asciugacapelli ecc.. deterioratesi	
F11	Riparazione delle apparecchiature/attrezzature manomesse o lesionate per l'uso	
F12	Controllo periodico delle linee esterne e dei quadri di comando, e loro mantenimento a norma di legge	
IMPIANTI IGIENICO-SANITARI		
F13	Pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature/sanitari esistenti nonché delle relative condotte	
F14	Sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre	
F15	Sostituzione filtri, guarnizioni e cartucce delle apparecchiature, rubinetterie, miscelatori, soffioni e sifoni presenti negli spogliatoi	
IMPIANTO ANTINCENDIO		
F16	Verifica e ricarica degli estintori	
F17	Controllo e verifica periodica di funzionamento	
F18	Manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti danneggiate	

	CAMPO DA CALCIO A 11 GIOCATORI	
F19	Irrigazione, concimazione, sfalcio e segnatura dei campi da calcio	
F20	Acquisto e messa in opera di reti e porte per campi di calcio	
F21	Manutenzione e verniciatura panchine campi di calcio	

Il concessionario è tenuto inoltre:

- a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, e a dotare tutti i suoi operatori degli indumenti necessari;
- ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria del terreno di gioco del campo a 11 giocatori, escludendo qualsiasi intervento da parte dell'Amministrazione Comunale per il ripristino dello stesso.

La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

E' fatto divieto al gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive e per la manutenzione ordinaria il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi ed altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli derivanti da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del concessionario, e con esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria relativi al terreno di gioco del campo a 11 giocatori.

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici; per la qualificazione degli interventi, si ha riguardo alle definizioni contenute nel Regolamento edilizio comunale vigente al momento in cui deve essere effettuato l'intervento e, comunque, dalla legge regionale n. 12/2005 e da ss.mm.ii..

Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Qualora l'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedere alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, può richiedere al concessionario di provvedere a tali lavori; alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal concessionario si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale non daranno diritto ad alcun rimborso né corrispettivo a favore del concessionario.

I tempi per la realizzazione delle manutenzioni straordinarie dovranno essere programmati di comune accordo tenendo conto delle esigenze di entrambi.

ART. 10 - PULIZIE

Il concessionario dovrà provvedere alle pulizie degli impianti, beni immobili ed aree affidate con la presente concessione in orario tale da non ostacolare l'uso del complesso sportivo da parte degli utenti. Sono inoltre a carico del concessionario l'acquisto di tutti i materiali idonei occorrenti per l'espletamento del servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, oltre alla carta igienica.

Il concessionario dovrà provvedere ad effettuare la pulizia degli ambienti con le modalità descritte all'art. 8 e comunque in maniera tale da garantire sempre il decoro e le condizioni igienico sanitarie degli strutture/aree oggetto della presente convenzione.

ART. 11 - CONDUZIONE CENTRALE TERMICA

Al concessionario sono affidati l'esercizio, la manutenzione degli impianti termici e i controlli relativi nel rispetto del D.P.R. n° 412/93 così come integrato dal D.P.R. n° 551/99.

Sono a carico altresì del concessionario anche la sostituzione dei filtri dell'impianto di termoventilazione (ad esaurimento della funzionalità degli stessi) ed il controllo dell'efficienza (e la conseguente eventuale sostituzione) delle cinghie di trazione dei motori dell'impianto di termoventilazione.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere a mantenere le temperature di esercizio non inferiori ai seguenti valori minimi:

- spogliatoi 20°
- servizi e docce 20°
- campi da tennis 16°
- campi da bocce 18°
- altri ambienti 20°

ART. 12 - BAR E SERVIZI ACCESSORI

La presente concessione comprende la gestione del servizio bar, nello stato in cui si trova, completo del bancone e delle apparecchiature esistenti di proprietà comunale, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Il servizio è soggetto, in particolare, alle prescrizioni oggettive e soggettive previste dalla Legge Regione Lombardia n. 30/2003 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), agli indirizzi applicativi di cui alla deliberazione Giunta Regione Lombardia n° VIII/6495 del 23.01.2008 (Indirizzi generali per il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande) e ss.mm.ii., e dovrà essere riservato, in particolare, ai frequentatori del centro sportivo.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Il concessionario dovrà, prima dell'inizio dell'attività, ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Il concessionario può svolgere il servizio bar direttamente o affidandolo a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale della presente convenzione. In tal caso il concessionario deve darne preventivo avviso all'Amministrazione Comunale per ottenerne il nulla-osta.

Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori.

Qualora il servizio bar venga svolto tramite soggetti terzi specializzati, le relative autorizzazioni e licenze necessarie dovranno essere richieste ed ottenute da questi ultimi, così come le coperture assicurative necessarie e richieste dall'Amministrazione Comunale.

Tutti gli oneri relativi alla gestione del bar sono a carico del gestore; fra di essi si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizio di bar, comprensivo dei relativi approvvigionamenti;
- energia elettrica, acqua, riscaldamento e telefono;
- servizio di pulizia della struttura e annessi servizi igienici, compresi quelli ad uso pubblico;
- manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Il concessionario dovrà dotare il bar degli arredi autorizzati dall'Amministrazione, oltre alle attrezzature ed elettrodomestici necessari all'esercizio del servizio, i quali, al termine della concessione, dovranno essere rimossi a cura e spesa del concessionario medesimo; è consentito nel locale bar l'introduzione e la messa in esercizio di apparecchio TV e di un massimo di n. 2 videogiochi per i quali il concessionario dovrà essere in possesso di idonea licenza e dovrà effettuare il pagamento del canone.

Il materiale, gli arredi e le attrezzature dovranno essere conformi alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il bar deve essere convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità.

Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia, l'igiene e il decoro con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria. Il

gestore dovrà curare la pulizia degli ambienti a lui affidati, compreso il suolo pubblico circostante, l'ordine dei tavoli e delle sedie.

I prezzi praticati non possono essere superiori a quelli medi riferiti ad analoghi servizi bar cittadini e le relative tabelle devono essere esposte e ben visibili al pubblico.

Tutti gli introiti derivanti dalla gestione del bar competeranno in via esclusiva al concessionario, che ne risponderà in proprio per eventuali irregolarità fiscali relative alla gestione.

Il bar potrà prevedere un giorno di chiusura settimanale, che dovrà coincidere con la giornata del lunedì.

ART. 13 - ALLOGGIO CUSTODE

L'alloggio sito al piano terra della palazzina composto da n. 3 locali e servizi, di cui al precedente art. 1, dovrà essere utilizzato al fine di garantire la vigilanza e custodia della struttura.

A tal fine il concessionario dovrà garantire che personale a ciò delegato, con spese a proprio carico, abiti stabilmente il suddetto alloggio.

ART. 14 - PRENOTAZIONI ED UTILIZZO IMPIANTI

Il Concessionario è tenuto alla cura e all'aggiornamento costante del calendario di prenotazione degli impianti. Il gestore nel programmare l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento della propria attività dovrà dare priorità alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, delle società, gruppi, ed associazioni sportive sovicesi, nonché dei singoli fruitori e delle scuole presenti sul territorio.

A tal fine l'Ufficio Sport del Comune provvederà entro il mese di ottobre e comunque entro 20 giorni prima di ogni manifestazione a trasmettere al concessionario il calendario di utilizzo.

Il concessionario si impegna inoltre a:

- riservare l'utilizzo gratuito dei campi da tennis e degli spogliatoi a favore di soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale, secondo un calendario comunicato dalla medesima entro i primi giorni di settembre nei seguenti orari:
 - utilizzo del campo n. 1 nei seguenti giorni:
 1. il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 (periodo dal 15 settembre al 30 maggio);
 2. il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (periodo dal 1 ottobre al 30 giugno);
 - utilizzo del campo n. 2 il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo dal 1 settembre al 30 giugno) e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (periodo dal 1 ottobre al 30 maggio).
- concedere gratuitamente entrambi i campi da tennis e gli spogliatoi al Tennis Club per lo svolgimento del Torneo Sociale e di iniziative analoghe e di forte richiamo ;
- riservare l'utilizzo gratuito degli impianti affidati per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o poste sotto il suo patrocinio e per favorire la pratica sportiva, nelle ore antimeridiane, agli alunni delle scuole di Sovico, che dovranno essere accompagnati da un insegnante o dai responsabili delle manifestazioni, nella misura non superiore alle 120 ore annue dell'orario di apertura;
- a riservare in via esclusiva e gratuita alle associazioni n. 4 locali adibiti a deposito; tali associazioni avranno l'onere della pulizia dei suddetti locali. Il concessionario sarà comunque libero di accedere ai citati locali per la verifica degli impianti e per l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie;
- gratuitamente agli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, secondo modalità da concordarsi fra il concessionario e le autorità scolastiche interessate;
- gratuitamente a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all'albo comunale e società sportive dilettantistiche iscritte all'albo comunale e volgenti attività nell'ambito degli sport in esse praticabili; a tal fine l'Amministrazione Comunale comunicherà al concessionario i giorni e gli orari settimanali durante i quali verranno messi a disposizione gratuitamente alle associazioni la pista d'atletica e il campo da calcio.

Il concessionario è tenuto a curare il servizio di prenotazione degli impianti.

Nel procedere all'assegnazione degli utilizzi dei singoli impianti il concessionario terrà conto, in ipotesi di pluralità di richieste relative alla medesima struttura ed al medesimo orario, della tempestività della richiesta, dell'importanza sociale del richiedente, del criterio di territorialità, in base al quale verrà data la precedenza alle associazioni operanti nel territorio comunale.

ART. 15 - RENDICONTAZIONE

Al fine di attuare la necessaria verifica circa la corretta conduzione degli impianti il concessionario si impegna a rappresentare l'andamento delle attività di gestione complessive mediante la trasmissione dei dati che consentano la ricostruzione degli indicatori di efficacia, efficienza, economicità e qualità delle attività.

Il concessionario, a tale scopo, si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno di durata della presente concessione, il rendiconto consuntivo e una relazione consuntiva dell'attività svolta che consenta la ricostruzione chiara del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati; il rendiconto consuntivo, in particolare, dovrà riportare i dati economici in forma analitica disaggregati sia per la parte entrata che per la parte spesa e distinti per centri di costo e ricavo riferiti rispettivamente all'impiantistica sportiva e al servizio bar, come segue:

RICAVI:

- IMPIANTISTICA SPORTIVA: Tariffe - concessioni a terzi - Sponsorizzazioni - Erogazioni liberali - Pubblicità - Contributi enti pubblici - Vendita prodotti merchandising - Introiti corsi
- SERVIZIO BAR: corrispettivi di vendita

COSTI:

IMPIANTISTICA SPORTIVA E ALLOGGIO CUSTODE

- PERSONALE: direzione, amministrazione, addetti pulizie, addetti sorveglianza, consulenze, tecnici sportivi
- UTENZE IMPIANTI SPORTIVI E ALLOGGIO CUSTODE: acqua, elettricità, gas riscaldamento, telefono (suddivisi per centri di costo: impianti sportivi, alloggio custode)
- MATERIALI DI CONSUMO
- ESERCIZIO TECNICO: manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria
- PROMOZIONE: campagna promozionale, marketing
- IMPOSTE
- ASSICURAZIONI
- SPESE DIVERSE

SERVIZIO BAR: personale, materie prime, materiali di consumo, utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua, imposte, manutenzione ordinaria, spese diverse.

Per quanto riguarda gli indicatori di efficacia, nella citata relazione il concessionario dovrà indicare i dati di utilizzo del Centro Sportivo da parte degli utenti, su base annuale, disaggregati per singolo impianto e struttura utilizzati, con riferimento alle diverse tipologie di pubblico (utilizzi propri del concessionario, utilizzi di associazioni sportive, utilizzi di singoli utenti, utilizzi del pubblico scolastico, utilizzi riservati al Comune, utilizzi per attività collaterali) come segue:

- il numero delle manifestazioni sportive (campionati, tornei, ecc.) e attività collaterali realizzate suddivise per tipologia e impianto;
- il numero di utilizzi dei campi da tennis;
- il numero delle giornate di allenamento delle squadre da tennis;
- il numero di utilizzi dei campi da bocce;
- il numero di utilizzatori degli impianti e strutture con riferimento al numero di utenti suddiviso per tipologia.

ART. 16 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità e delle sponsorizzazioni, in qualunque forme realizzate, all'interno degli impianti, in forme e modi tali da non arrecare disturbo o impedimento alla piena e totale fruizione dell'impianto e al regolare svolgimento delle attività sportive.

In particolare, le iniziative pubblicitarie devono essere realizzate in modo tale da non interferire con le pubblicità già esistenti, non ledere la dignità istituzionale del Comune, e non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o di regolamenti, e in modo tale da non modificare/danneggiare le strutture esistenti, e sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte del concessionario del servizio di riscossione ed accertamento imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni.

Il concessionario a tal fine dovrà provvedere in proprio a tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni pubblicitarie.

Gli introiti derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari all'interno delle aree sono di totale pertinenza del concessionario.

Detta pubblicità è soggetta al pagamento delle imposte e dei diritti stabiliti dalla legge.

Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dal Comune, oltre all'esposizione di cartellonistica istituzionale, nei limiti concordati.

E' a carico del concessionario l'imposta comunale di pubblicità.

ART. 17 - CONTROLLI, PENALITA', SANZIONI

Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali soggetti esterni, dei competenti servizi sanitari locali e di altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture date in concessione.

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Comune procederà all'applicazione di una penale graduata come segue:

- 400,00 euro, per ogni giorno di mancata effettuazione delle attività previste dalla presente convenzione;
- 300,00 euro al giorno per la mancata apertura o anticipata chiusura in orario serale;
- 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di intervento posto a carico del concessionario ai sensi della presente convenzione;
- 1000,00 euro, per ogni infrazione all'obbligo di adeguato riscaldamento dell'aria negli spogliatoi, nei servizi igienici e nei campi da tennis e da bocce ;
- 100,00 euro, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o degli ospiti;
- 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza;
- da 100,00 euro a 500,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua decadenza.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, ed in casi d'urgenza entro 48 ore. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune di Sovico assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno. L'importo della penale verrà trattenuto dall'Amministrazione Comunale al momento della liquidazione della fattura successiva all'infrazione contestata; in caso di insufficienza di tale corrispettivo sarà prelevata dalla cauzione.

In caso di omissioni, abusi e deficienze da parte del concessionario nell'adempimento degli obblighi convenzionali e ove il concessionario regolarmente diffidato non ottemperi alle prescrizioni ricevute, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio.

ART. 18 - RISCOSSIONI TARIFFE

Il concessionario avrà diritto all'introito delle somme derivanti dalla riscossione delle tariffe applicate agli utenti per l'utilizzo delle strutture oggetto della presente convenzione, secondo il piano tariffario predisposto dal concessionario medesimo.

Le tariffe dovranno prevedere differenziazioni per tipologia di impianti, per fasce orarie, distinguendole inoltre tra quelle in vigore nella stagione invernale e in quella estiva.

Le tariffe inoltre dovranno prevedere fasce agevolate. Per tariffe agevolate si intendono quelle rivolte ai ragazzi con età inferiore ai 18 anni, agli anziani di età superiore ai 65 anni e alle persone diversamente abili. La determinazione delle tariffe per le fasce agevolate dovrà essere espressamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

Nella determinazione delle altre tariffe il concessionario dovrà fare riferimento alla media delle tariffe applicate nella zona per ogni impianto.

Il concessionario dovrà aver cura di rendere pubblici le tariffe mediante affissione di appositi cartelli in prossimità dei cancelli di entrata degli impianti sportivi.

ART. 19 - CONSEGNA IMMOBILI/MOBILI E ATTREZZATURE

La presa in consegna da parte del concessionario dei beni mobili, immobili e delle attrezzature relativi agli impianti affidati dovrà risultare da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune, Settore LL.PP., di Sovico.

Il concessionario, in tale ambito, dovrà confermare di avere esaminato gli immobili, gli spogliatoi e servizi annessi, i mobili e le attrezzature e di averli trovati adatti al proprio uso, esenti da difetti che possano, comunque influire sulla salute di chi lavora e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza della concessione, in buono stato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1587 del Codice Civile.

Il concessionario si impegna a sostituire, a propria cura e spese, i beni mobili che si rendessero, nel corso della durata della concessione, non più utilizzabili a seguito di deperimento per uso od a seguito di rottura o manomissione.

Al fine dell'inventario comunale il legale rappresentante del concessionario verrà nominato sub-consegnatario di tutti i beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione. Nell'atto di nomina saranno definiti i compiti a lui assegnati per l'espletamento dell'aggiornamento dell'inventario.

Al termine dell'affidamento il concessionario dovrà riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, il complesso sportivo e gli impianti risultanti dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna. La riconsegna sarà accertata dalla redazione di apposito verbale in contraddittorio fra l'Amministrazione Comunale e il concessionario. In tale sede l'Amministrazione Comunale potrà far rilevare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui il concessionario dovrà porre rimedio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.

In caso di inadempienza si potrà provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale maggior danno.

Contestualmente alla riconsegna, il concessionario dovrà curare lo sgombero dall'impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico, le spese di trasporto e di deposito altrove.

ART. 20 - PERSONALE

Il concessionario dovrà assicurare le attività oggetto della presente convenzione mediante personale dipendente o soci/volontari.

Il concessionario deve garantire, a sua cura e spese (stipendi, salari, contributi previdenziali, mutualistici ed assicurativi ecc.), la presenza del personale con le capacità e qualifiche professionali necessarie per un'ottimale conduzione degli impianti affidati secondo le vigenti norme di sicurezza.

Il personale adibito ai vari servizi deve essere in possesso dei requisiti, nonché delle abilitazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore.

Il personale deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico ed improntato sulla massima cortesia e collaborazione con gli utenti.

Il concessionario si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le relative forme assicurative (invalidità, disoccupazione, malattia, previdenza, assistenza, ecc.), nonché al pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro.

L'inosservanza anche parziale delle normative sopra richiamate potrà dare luogo all'immediata risoluzione della convenzione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di rivalsa.

Il concessionario dovrà assicurare la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare ripercussioni sulla regolare esecuzione del servizio.

Il personale addetto alla gestione dell'impiantistica sportiva non ha alcun rapporto con il Comune, essendo alle esclusive dipendenze del concessionario.

Il concessionario dovrà osservare la vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive e provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e le patologie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi, dei propri aderenti che prestano attività di volontariato.

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto ed in particolare dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza assumendone i relativi eventuali oneri.

Il concessionario assume la funzione di datore di lavoro in relazione al personale operante nelle strutture ai sensi delle vigenti normative in tema sicurezza.

ART. 21 - PROPOSTE MIGLIORATIVE

Nel corso della gestione il concessionario potrà avanzare proposte migliorative per la conduzione del servizio e per migliorie o innovazioni degli impianti sportivi esistenti compatibili con la destinazione d'uso ed urbanistica del Centro Sportivo, che saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi convenzionali e degli eventuali danni, arrecati alle strutture oggetto della presente convenzione ed agli impianti, il concessionario, prima della stipula della convenzione, sarà tenuto alla costituzione di una garanzia fideiussoria, pari ad € 8000 da costituirsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Sovico.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento della presente concessione.

Il concessionario si impegna su richiesta insindacabile dell'Amministrazione Comunale a reintegrare la cauzione sino al valore originario, nel caso in cui vengano operati prelievi per fatti connessi all'esecuzione della convenzione.

ART. 23 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONI

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della convenzione, sia per l'impiego di eventuali sostanze nocive nei trattamenti igienici e di pulizie, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi che per il mancato rispetto della normativa a tutela della salute pubblica, ivi compresi lo smercio e la somministrazione di prodotti.

Il concessionario assume, in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione del Centro Sportivo di cui all'art. 1, comprese quelle a proprio favore e di iniziativa propria.

E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei terzi in dipendenza di fatti inerenti o comunque connessi alla gestione dei servizi di cui al precedente art. 1 e delle attività collegate.

Il concessionario dovrà acquisire, a sua cura e spese, tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc..) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività di gestione e per gli ulteriori servizi ed attività che, con l'assenso dell'Amministrazione Comunale, intendesse esercitare direttamente o fare esercitare da terzi.

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto e del rispetto delle normative vigenti in materia.

Il concessionario deve stipulare con oneri a proprio carico:

- una polizza di assicurazione civile per danni verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose con massimali non inferiori ad € 2.600.000,00 per sinistro e per persona danneggiata.
- una polizza incendio, comprensiva della garanzia "Rischio Locativo" per un importo di € 880.000,00 estesa ai danni da atti vandalici, a tutela degli impianti e delle strutture immobiliari e mobiliari concesse.

Tali polizze devono essere trasmesse in copia all'Amministrazione Comunale prima della stipula della presente convenzione.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

ART. 24 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Qualsiasi spesa inerente la presente convenzione o conseguenziale a questa, nessuna eccettuata ed esclusa, sarà a carico del concessionario.

Il concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative alla convenzione di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune.

ART. 25 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione della presente convenzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- sospensione o interruzione del servizio oggetto della concessione salvo per cause di forza maggiore;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi convenzionali rimasti invariati nonostante formali contestazioni;
- in caso di cessione ad altri in tutto o in parte dei diritti ed obblighi inerenti la presente concessione oppure in caso di subconcessione, fatta eccezione quanto previsto all'art. 28;
- utilizzo delle strutture ed impianti sportivi per fini diversi da quelli indicati nella presente convenzione e comunque non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- disdetta delle polizze assicurative o mancato pagamento del premio;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto, comunicando al concessionario, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui, a fronte di formale diffida ad adempiere entro un congruo termine ai sensi dell'art. 1454, intimata dal Comune a seguito di accertata e contestata violazione di disposizioni contrattuali e previa richiesta ed acquisizione delle controdeduzioni del concessionario, la situazione di inadempimento persista oltre il termine assegnato per provvedervi.

Nel caso di risoluzione della presente concessione, il concessionario deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all'Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per la gestione.

ART. 26 DECADENZA E RECESSO

La cessazione dell'attività, l'impossibilità di funzionamento, la trasformazione, lo scioglimento e comunque l'estinzione del concessionario comportano la decadenza della concessione.

La decadenza è notificata dall'Amministrazione al concessionario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla convenzione, per motivi di pubblico interesse.

ART. 27 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente concessione, è devoluta all'autorità giudiziaria competente in materia, ferma restando l'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario nei casi espressamente previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e/o la possibilità di ricorso alla transazione di cui all'art. 239 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 28 DIVIETO DI CESSIONE E SUB CONCESSIONE

Fatto salvo in particolare quanto previsto nei precedenti artt. 8, 11 e 12, è fatto espressamente divieto al concessionario di sub concedere, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, pena la risoluzione della presente convenzione. E' vietata la cessione anche parziale della presente concessione.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli impianti oggetto della presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori del Centro Sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

ART. 30 SPESE CONTRATTUALI


Le spese occorrenti per la stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

La registrazione verrà comunque effettuata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 634/1972.

ART. 31 RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e il Codice Civile.

Allegati: - planimetria




COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. *105* DEL *18/7/2013* avente ad oggetto:
**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267
"TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
favorevole

Addì, 17 luglio 2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
(*Simona ing. Cazzaniga*)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, *17.07.2013*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(*dott.ssa Rita Ruggiero*)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 31 LUG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 18 LUG. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 31 LUG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



